



Senato della Repubblica

AS n. 1100

DISEGNO DI LEGGE

Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico



Emendamenti UDIR

Al comma 2, aggiungere il seguente testo:

Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le seguenti misure tese a garantire l'aumento del numero degli addetti nominati per la prevenzione antincendio proporzionalmente al rischio rilevato, l'informazione ai lavoratori sui rischi specifici alla luce del mancato adeguamento antincendio a scuola, lo svolgimento di un corso obbligatorio per tutti i lavoratori nominati addetti antincendio, tipo C di cui all'allegato IX del DM 10 marzo 98, lo svolgimento di almeno due prove antincendio all'anno a seconda dello scenario previsto in aggiunta alle classiche prove di cui al punto 12.0 del DM 26 agosto 1992 - da riportare DVR nel registro dei controlli, l'attuazione e pianificazione costante di attività di sorveglianza volte ad accertare con cadenza giornaliera la praticabilità dei dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e con cadenza settimanale su estintori, illuminazioni d'emergenza, impianto sonoro d'allarme da riportare nel registro dei controlli.

Motivazione [Misure integrative sull'attuazione del piano triennale di intervento]: la norma intende porre in essere misure atte a migliorare la sicurezza degli alunni e dei lavoratori attraverso le risorse già individuate.

Al comma 2, lettera b) modificare il seguente periodo:

“al comma 2 – bis le parole «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «al 31 dicembre 2019»” con le seguenti: “al 31 dicembre 2020”.

Motivazione [Termini di adeguamento]: in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, la norma intende permettere l'applicazione delle misure di sicurezza in termini confacenti alle predette.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

c) Negli edifici scolastici sprovvisti di SCIA ed in regime di doppia nota ministeriale 5264 VVf del 18/04/2018, ai Dirigenti Scolastici non possono essere loro attivate le procedure previste dal D. Lgs. 09/12/1994 n. 758.

Motivazione [Interventi straordinari e contravvenzioni]: nei casi di interventi straordinari di messa in sicurezza antincendio degli edifici scolastici sprovvisti di SCIA, visti gli obblighi dettati dagli artt. 4 e 5 del DPR 151/2011 e pertanto in regime transitorio di doppia nota ministeriale 5264 del 18/04/2018, ai Dirigenti Scolastici degli Istituti oggetto di lavori, nell'ipotesi di attività di vigilanza ispettiva svolta sul territorio nazionale dal personale dei VVF, non possono essere loro attivate le procedure previste dal D. Lgs. 09/12/1994 n. 758 per le eventuali contravvenzioni rilevate, in quanto scaturenti dalla mancata attuazione degli interventi da porre in essere.